

CONTE

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

29 novembre 2001 *

Nel procedimento C-221/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Giudice di pace di Genova nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Giuseppe Conte

e

Stefania Rossi,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE),

* Lingua processuale: l'italiano.

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. S. von Bahr, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

— per il sig. Conte, dagli avv.ti B. Della Barile e S. Cavanna;

— per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dall'avv. L. Daniele;

— per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Pignataro, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del sig. Conte, rappresentato dall'avv. S. Cavanna, del governo italiano, rappresentato dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra L. Pignataro, all'udienza dell'11 gennaio 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 luglio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 6 maggio 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 giugno seguente, il Giudice di pace di Genova ha proposto, a norma dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra il sig. Conte e la sig.ra Rossi, architetto, circa la liquidazione dell'onorario di quest'ultima.

Contesto giuridico

3 Per le prestazioni effettuate dagli architetti e dagli ingegneri la normativa italiana prevede taluni minimi tariffari.

4 In un primo tempo, tali tariffe sono state stabilite direttamente dal legislatore. Infatti, l'art. 2 della tariffa allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143, recante approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti (GURI n. 90 del 19 aprile 1949, pag. 3; in prosieguo: la «legge n. 143/49»), aveva previsto quattro tipi di onorari: a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera; b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di

misura; c) onorari a vacanza, ossia in ragione del tempo impiegato; d) onorari a discrezione, ossia stabiliti liberamente dal professionista.

- 5 L'art. 5 della tariffa allegata alla legge n. 143/49, che ai fini della causa principale è particolarmente importante, indica le prestazioni per le quali gli onorari possono essere stabiliti a discrezione del professionista.

- 6 Successivamente, la legge 4 marzo 1958, n. 143 (GURI n. 65 del 15 marzo 1958, pag. 1101), ha disposto che le tariffe degli onorari e delle indennità degli ingegneri e degli architetti, nonché i criteri di rimborso delle spese, sarebbero stati stabiliti mediante decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro per i Lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali dell'Ordine degli ingegneri e dell'Ordine degli architetti. Tuttavia, le tariffe stabilite secondo questa nuova procedura non sono applicabili alle prestazioni di cui all'art. 5 della tariffa allegata alla legge n. 143/49. Di conseguenza, per queste prestazioni gli architetti possono continuare a fissare gli onorari a discrezione.

- 7 Ai sensi dell'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, in materia di inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti (GURI n. 144 del 3 giugno 1976, pag. 4253), i minimi di tariffa sono inderogabili, ma tale inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione dei professionisti.

- 8 La tariffa allegata alla legge n. 143/49 è stata modificata diverse volte mediante decreto del Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro per i Lavori pubblici.

- 9 Per quanto riguarda il Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti, l'art. 5 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 (GURI n. 157 del 5 luglio 1923, pag. 5193), prevede che gli architetti iscritti all'albo eleggano il proprio Consiglio dell'Ordine. Quest'ultimo ha, in particolare, il compito di emettere a richiesta pareri sulle controversie professionali e sulla liquidazione degli onorari e delle spese.
- 10 Ai fini della causa principale occorre anche prendere in considerazione le disposizioni del codice di procedura civile italiano (in prosieguo: il «c.p.c.»), in particolare gli artt. 633 e seguenti di quest'ultimo, relativi al procedimento di ingiunzione. Tale procedimento sommario consente al creditore, su ricorso non notificato inizialmente alla controparte, di ottenere un titolo esecutivo nei confronti di quest'ultima.
- 11 A norma dell'art. 641 del c.p.c., il creditore, producendo documenti giustificativi, domanda al giudice competente di emettere nei confronti del debitore un'ingiunzione di pagamento della somma reclamata o di consegna delle cose entro un termine che, in linea di principio, è di 40 giorni.
- 12 Se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti a persone esercenti una libera professione, la domanda di ingiunzione di pagamento deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni del ricorrente. Ai sensi dell'art. 636 del c.p.c., tale parcella deve essere munita della sottoscrizione di quest'ultimo e corredata del parere della competente associazione professionale. Tale parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.
- 13 Gli artt. 636 del c.p.c. e 5 della legge n. 1395 non precisano né i criteri né i dati di cui l'associazione professionale interessata deve tener conto nell'emettere il suo parere.

- 14 Dall'art. 636, terzo comma, del c.p.c. risulta che il giudice, se non rigetta il ricorso per insufficienza di giustificazione ai sensi dell'art. 640 del c.p.c., deve attenersi al parere dell'associazione professionale nei limiti della somma domandata, fatta salva la correzione degli errori materiali.
- 15 A norma dell'art. 643, secondo comma, del c.p.c., una copia del decreto ingiuntivo e una copia del ricorso sono notificate al debitore. Ai sensi del terzo comma della detta disposizione, questa duplice notificazione determina la pendenza della lite. Dal momento della notificazione, il debitore può proporre opposizione sino alla scadenza del termine impartitogli, conformemente all'art. 641 del c.p.c., per l'esecuzione volontaria. Dall'art. 645 del c.p.c. risulta che, se il debitore presenta opposizione entro tale termine, si avvia il procedimento civile ordinario in contraddittorio. In caso contrario, il giudice, su istanza del creditore, dichiara esecutiva l'ingiunzione.

Causa principale e questioni pregiudiziali

- 16 Il 30 ottobre 1998 il Giudice di pace di Genova ha emesso nei confronti del sig. Conte un'ordinanza recante ingiunzione di pagare la somma di ITL 2 550 000 alla sig.ra Rossi, architetto. La sig.ra Rossi aveva adito il detto giudice in quanto, avendo eseguito talune prestazioni professionali a favore del sig. Conte, quest'ultimo non aveva pagato l'onorario stabilito in conformità dell'art. 5 della tariffa allegata alla legge n. 143/49. Ella aveva allegato alla domanda la parcella e un parere di liquidazione conforme emesso dal Consiglio dell'Ordine degli architetti di Genova.
- 17 Con verbale di citazione notificato il 18 dicembre 1998, il sig. Conte ha presentato opposizione all'ingiunzione di pagamento contestando nel merito la domanda della sig.ra Rossi ed eccependo, in via preliminare, la nullità di tale

ingiunzione. Stando al sig. Conte, il parere di liquidazione emesso dal Consiglio dell'Ordine e allegato alla domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 636 del c.p.c. costituisce una decisione di un'«associazione di imprese» incompatibile con l'art. 85 del Trattato.

Ritenendo che l'interpretazione degli artt. 5 e 85 del Trattato fosse necessaria ai fini della decisione della causa, il Giudice di pace di Genova ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se la nozione di "impresa" elaborata nelle decisioni della Commissione e nella giurisprudenza della Corte di giustizia sia riconducibile agli esercenti l'attività professionale di architetto e, in caso di risposta positiva, se gli Ordini professionali cui aderiscono gli architetti siano da considerarsi quali "associazioni di imprese" ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

- 2) Se il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 85 del Trattato possa ritenersi compatibile con una norma nazionale che si limiti a dare valenza normativa ad una tariffa formata e deliberata dai Consigli nazionali degli Ordini degli ingegneri e degli architetti qualora:
 - a) il provvedimento finale delle Pubbliche Autorità abbia assunto la concreta sostanza di atto confermativo della volontà autonomamente espressa dai Consigli nazionali degli Ordini interessati; o

 - b) i provvedimenti finali delle Pubbliche Autorità abbiano assunto la concreta sostanza di demandare agli iscritti degli Ordini interessati di fissare la tariffa a propria discrezione e ciò anche dopo l'esecuzione delle prestazioni professionali ad essi demandate; o

c) i provvedimenti finali delle Pubbliche Autorità non indichino alcun criterio di pubblico interesse, né limiti minimi e massimi ai quali la tariffa determinata a discrezione del professionista debba uniformarsi; o

d) i provvedimenti finali delle Pubbliche Autorità non prevedano l'obbligo per i professionisti di comunicare preventivamente e/o rendere comunque pubbliche le tariffe che intendono applicare per le prestazioni ad essi richieste.

3) Se il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 85 del Trattato possa ritenersi compatibile con una normativa nazionale che, senza la previsione del rispetto di criteri di pubblico interesse, demandi ad una commissione tariffaria, istituita presso il Consiglio dell'Ordine e composta da soli iscritti all'Ordine medesimo, il potere di emettere un provvedimento discrezionale di liquidazione dell'onorario, anche confermativo di quello fissato dall'iscritto a propria discrezione, di valenza tale da vincolare il giudice alla pronuncia di una ingiunzione di pagamento conforme al provvedimento di liquidazione del Consiglio stesso».

Osservazione preliminare

¹⁹ In via preliminare occorre osservare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte suprema di cassazione italiana, il parere emesso dall'associazione professionale competente si impone al giudice adito solo nella prima fase del

procedimento d'ingiunzione, che si svolge senza contraddittorio. Per contro, tale parere perde il suo carattere vincolante quando il debitore propone opposizione per contestare l'esistenza e l'importo del credito per onorari fatto valere dal professionista (v., in particolare, sentenze 8 aprile 1975, n. 1276; 12 luglio 1975, n. 2775; 24 agosto 1994, n. 7504; 30 ottobre 1996, n. 9514, e 7 maggio 1997, n. 3972).

Sulla terza questione

20 Pertanto, la terza questione, che va risolta in primo luogo, deve essere interpretata nel senso che il giudice di rinvio chiede se gli artt. 5 e 85 del Trattato ostino ad una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento sommario di ingiunzione di pagamento diretto al recupero degli onorari di un architetto iscritto ad un'associazione professionale, impone al giudice adito di conformarsi al parere emesso da quest'ultima per quanto riguarda la liquidazione dell'importo dei detti onorari, in quanto tale parere perde il suo carattere vincolante allorché il debitore avvia un procedimento in contraddittorio.

21 Il debitore contro il quale è diretta l'istanza di ingiunzione di pagamento può contestare tale parere nel corso del procedimento giurisdizionale ulteriore, che si svolge in contraddittorio e che spetta solo a lui avviare (v., a proposito dell'art. 645 del c.p.c., la sentenza della Corte 13 luglio 1995, causa C-474/93, Hengst Import, Racc. pag. I-2113, punto 15, riguardante la Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale). Di conseguenza, il detto parere non può costituire una decisione di un'associazione di imprese di per sé idonea a restringere o a falsare il gioco della concorrenza ai sensi dell'art. 85 del Trattato.

- 22 La mancanza di effetto sulla concorrenza risulta anche dal fatto che il parere emesso dall'associazione professionale riguarda prestazioni individuali che sono state oggetto di una valutazione discrezionale da parte di un determinato professionista.
- 23 Alla luce delle considerazioni che precedono occorre risolvere la terza questione nel senso che gli artt. 5 e 85 del Trattato non ostano ad una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento sommario di ingiunzione di pagamento diretto al recupero degli onorari di un architetto iscritto ad un'associazione professionale, impone al giudice adito di conformarsi al parere emesso da quest'ultima per quanto riguarda la liquidazione dell'importo dei detti onorari, in quanto tale parere perde il suo carattere vincolante allorché il debitore avvia un procedimento in contraddittorio.

Sulla prima e sulla seconda questione

- 24 Con la prima questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se gli architetti costituiscano imprese e, in caso di soluzione positiva, se gli Ordini professionali cui essi aderiscono siano «associazioni di imprese» ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
- 25 Con la seconda questione, lett. a), il giudice di rinvio chiede se, per quanto riguarda la fissazione della tariffa obbligatoria degli onorari degli architetti, le autorità italiane abbiano delegato i loro poteri all'associazione professionale competente, così violando gli artt. 5 e 85 del Trattato.

- 26 Con la seconda questione, lett. b)-d), il giudice di rinvio chiede in sostanza se gli artt. 5 e 85 del Trattato ostino ad una normativa nazionale ai sensi della quale i liberi professionisti possono stabilire liberamente l'importo degli onorari relativi a talune prestazioni da essi effettuate.
- 27 Al riguardo è sufficiente rilevare che le prestazioni per le quali è stato attuato il procedimento di ingiunzione di pagamento non sono oggetto di una tariffa obbligatoria e che, tenuto conto della libertà in tal modo lasciata ad ogni professionista di stabilirne l'importo, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale non è idonea a favorire la creazione di accordi restrittivi della concorrenza.
- 28 Alla luce di tali considerazioni, non occorre esaminare ulteriormente né la prima questione né la seconda questione, lett. a), mentre la seconda questione, lett. b)-d), deve essere risolta nel senso che gli artt. 5 e 85 del Trattato non ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale i liberi professionisti possono stabilire liberamente l'importo degli onorari relativi a talune prestazioni da essi effettuate.

Sulle spese

- 29 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Giudice di pace di Genova con ordinanza 6 maggio 1999, dichiara:

- 1) Gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non ostano ad una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento sommario di ingiunzione di pagamento diretto al recupero degli onorari di un architetto iscritto ad un'associazione professionale, impone al giudice adito di conformarsi al parere emesso da quest'ultima per quanto riguarda la liquidazione dell'importo dei detti onorari, in quanto tale parere perde il suo carattere vincolante allorché il debitore avvia un procedimento in contraddittorio.

- 2) Gli artt. 5 e 85 del Trattato non ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale i liberi professionisti possono stabilire liberamente l'importo degli onorari relativi a talune prestazioni da essi effettuate.

von Bahr

Edward

La Pergola

Wathelet

Timmermans

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 novembre 2001.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

P. Jann

I - 9382